

Publicato il 16/09/2016

**N. 00331/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00590/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2016, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia - ANLC, ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani, Comprensorio Alpino Ca To 1, Comprensorio Alpino Ca To 2, Comprensorio Alpino Ca To 3, Comprensorio Alpino Ca To 4, Comprensorio Alpino Ca Cn1, Comprensorio Alpino Ca Cn2, Comprensorio Alpino Ca Cn4, Comprensorio Alpino Ca Cn5, Comprensorio Alpino Ca Cn7, Ambito Territoriale di Caccia Atc AL 1, Ambito Territoriale di Caccia Atc AL 4, Ente Produttori Selvaggina - EPS, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

*contro*

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giulietta Magliona e Chiara Candiollo, con domicilio eletto in Torino, via Meucci, 1;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

L.A.C. - Fondazione per Ecospiritualita' Onlus - Pro Natura Torino Onlus - L.A.V. Onlus, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta regionale 11.4.2016 n. 21-3140, recante "*Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017 e delle relative Istruzioni operative supplementari*" e dei connessi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14.4.2016, nelle parti in cui:

- 1) vieta la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile;
- 2) definisce il periodo di caccia per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo;
- 3) restringe il carniere giornaliero rispetto alla previsione della "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia, beccaccia;
- 4) vieta la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e l'atto

di intervento *ad opponendum* di L.A.C. - Fondazione per Ecospiritualita' Onlus - Pro Natura Torino Onlus - L.A.V. Onlus;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 280 del 28 luglio 2016 con cui questo TAR ha accolto in parte l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti così disponendo: *“sospende l'efficacia del calendario venatorio approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016 n. 21-3140, limitatamente alla mancata inclusione delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, ordinando alla Regione Piemonte di provvedere alla relativa regolamentazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”*;

Considerato che con D.G.R. n. 97-3835 del 4 agosto 2016 la Regione Piemonte ha modificato il calendario venatorio in questione, così ottemperando all'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto quindi che l'istanza cautelare proposta con il ricorso è divenuta *in parte qua* improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; mentre resta confermato, per le restanti parti del calendario venatorio impugnato, il mancato accoglimento dell'istanza in questione, già disposto dalla citata ordinanza n. 280/2016 (con una decisione che ha esaurito, per quella parte, il giudizio cautelare

introdotto con il ricorso e che non può essere rimessa in discussione dalla memoria depositata dai ricorrenti il 12/9/2016);

Ritenuto altresì che in relazione all'esito di cui sopra le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza cautelare di cui in premessa, nei limiti precisati in motivazione; per la restante parte conferma quanto già disposto da questo TAR con l'ordinanza n. 280/2016.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

Paola Malanetto, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Carlo Testori**

IL SEGRETARIO